

OGGETTO: APPROVAZIONE 5^ VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019 – 2021, NOTA INTEGRATIVA E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 – 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- **Visto** l'art. 175 comma 2, il quale prevede che “le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consigliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”. Il successivo comma 3 prevede che le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni, analiticamente elencate, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre.

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 12 marzo 2019, immediatamente esecutiva, di approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa.
- con deliberazione n. 15 di data 19 marzo 2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019;
- con la deliberazione della giunta comunale n. 23 del 26 marzo 2019, è stata adottata l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la 1° variazione bilancio di previsione 2019/2021;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 25 luglio 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata ratificata la deliberazione nr. 62 della giunta comunale che approvava in via d'urgenza la variazione di competenza e di cassa nr. 2 al Bilancio di previsione;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 di data 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la 3^ variazione al bilancio di previsione 2019/2021, nota integrativa e documento unico di programmazione e di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio .
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 di data 24 ottobre 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la 4° variazione bilancio di previsione 2019/2021;

Rilevata ora la necessità di provvedere, per sopravvenute esigenze da parte dell'Amministrazione comunale, all'inserimento di maggiori spese, ed alla rettifica di altre non più indispensabili, per l'esercizio corrente, ai quali non si può far fronte né con storni né con prelievi dal fondo di riserva ordinario;

Preso atto che per il dettaglio della variazione si rimanda all'allegato denominato "Allegato 1", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Preso atto inoltre che sono emerse diverse necessità di ridefinire gli stanziamenti in entrata e spesa in modo da rendere le previsioni a bilancio adeguate alle reali necessità di gestione;

Vista la variazione in oggetto al bilancio di previsione, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

In particolare con la variazione si provvede all'adeguamento della spese in parte ordinaria sulla base dell'attuazione dei programmi relative agli accessori dei dipendenti che costituiranno il Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente in sede di chiusura da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e di alcune spese di investimento relative al completamento del sistema hardware degli uffici comunali e del sistema di centralino per le telecomunicazioni (VOIP);

Dato atto che in conseguenza alle variazioni di competenza apportate al bilancio si procederà contestualmente a modificare il bilancio pluriennale 2019/2021, nonché i relativi allegati di rito;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dott. Tomas Visintainer pervenuto in data 18 novembre 2019 prot. n. 3258, come previsto dall'art. 210 comma 1 lettera b) del DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Ritenuto necessario approvare, per le ragioni esposte in premessa, la variazione proposta, così come riportata nel prospetto allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento in essere, ed apportare al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021 le modifiche previste;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario comunale ed in ordine alla regolarità contabile sempre dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 21/03/2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 di data 01.02.2010.

Visto lo Statuto del Comune di Ruffrè Mendola approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 28 luglio 2014 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 24 di data 29 novembre 2016;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Consiglieri Larcher Andrea e Larcher Alessandro) presenti e votanti n. 9 Consiglieri,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, la prima variazione di bilancio di previsione 2019/2021, così come riportata nei prospetti allegati alla presente deliberazione, ed apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le modifiche in essa previste, quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che a seguito delle variazioni devono parimenti ritenersi modificati i relativi strumenti e documenti di programmazione Dup 2019/2021 e Nota Integrativa 2019/2021.
- 3) Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione al programma triennale delle Opere Pubbliche contenute nel DUP 2019-2021.
- 4) Di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche al PEG approvato con la deliberazione della Giunta n. 15 di data 19 marzo 2019, da ultimo modificata con la deliberazione n. 80 di data 25 luglio 2019 e alle previsioni della cassa.
- 5) Di dare atto che per effetto delle variazioni eseguite con il presente provvedimento, rimangono assicurati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, per la copertura delle spese correnti ed in conto capitale, nonché il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000, nonché il rispetto del vincolo di finanza pubblica;
- 6) Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2019.
- 8) Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di dare attuazione alle modifiche autorizzate con la presente deliberazione procedere all'attuazione dei provvedimenti ed impegni di spesa previsti dai nuovi stanziamenti di bilancio.
- 9) Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.